REPUBBLICA ITALIANA **Sentenza 217-2026**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del **16 giugno 2026** ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 20988** del Registro di Segreteria, proposto dal sig. *Omissis*, nato a *Omissis* il *Omissis*, con domicilio eletto - ai fini del presente giudizio - in Bari alla via Marcello Celentano n. 35, presso e nello studio dell'**avv. Silvia Solimando (cod. fisc. SLMSLV74C65A662Z)**, indirizzo pec: avv.silviasolimando@pec.giuffre.it ,

contro

- il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 26, indirizzo pec: uffgabinetto@postacert.istruzione.it e dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, e, per esso, l'Ufficio Scolastico Provinciale per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro termpore*, con sede in Napoli alla Ponte della Maddalena n. 55, indirizzo pec:drca@postacert.istruzione.it,

nonché contro

-INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica pro tempore, con sede in Roma alla via Ciro il Grande 21, indirizzo pec: notifica.attigiudiziari.direzionegenerale@postacert.inps.gov.it e Direzione

Provinciale di Napoli, alla via Alcide De Gasperi n. 55, indirizzo pec: notifica.attigiudiziari.napoli@postacert.inps.gov.it e dell'Aquila, con sede al Corso Federico II n. 68, indirizzo pec: notifica.attigiudiziari.laquila@postacert.inps.gov.it

Per

- l'ottemperanza della sentenza resa da questa Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo n. 99/2024, depositata il 12.07.2024, e notificata a mezzo pec del 23.07.2024, in uno all'atto di diffida di pari data a:

- Ministero dell'Istruzione e del Merito (c.f. 80185250588), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Trastevere 26;

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, **(c.f. 80039860632)**;

- **INPS**, **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587)**, in persona del Presidente in carica *pro tempore*, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dall'avvocato **Emanuela Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R)**, elettivamente domiciliata nell'Aquila Via dei Giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto,

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso presentato alla Segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo ed assunto in carico in data 01/03/2025, il ricorrente sig. *Omissis* ha ricostruito, in modo analitico, il contenuto precettivo della sentenza n. 99/2024 e le modalità con le quali essa avrebbe dovuto essere eseguita. In particolare, ha evidenziato come l'INPS, sulla base dei dati economici trasmessi dal Ministero, avrebbe dovuto procedere a una riliquidazione della pensione utilizzando una base pensionabile aggiornata, comprendente lo stipendio annuo rideterminato e le componenti accessorie della retribuzione (tra cui la

retribuzione di posizione, sia fissa che variabile). Da tale ricalcolo derivava una misura pensionistica più elevata, quantificata – secondo i conteggi del ricorrente – in € 45.531,69 annui a decorrere dal 1° gennaio 2018 e in € 47.566,67 annui dal 31 dicembre 2018. A tali importi si sarebbero dovute aggiungere tutte le differenze maturate nel tempo, ossia i ratei non corrisposti dalla decorrenza degli aumenti fino all'effettivo pagamento, nonché gli accessori di legge.
L'inerzia dell'amministrazione non inciderebbe dunque solo sull'adeguamento della prestazione per il futuro, ma avrebbe determinato anche un accumulo di crediti arretrati in favore del pensionato ricorrente, rendendo stringente l'esigenza di un intervento coercitivo del giudice dell'ottemperanza.
Il ricorrente ha chiesto alla Corte di accertare formalmente la violazione dell'obbligo di conformazione al giudicato e di adottare tutte le misure idonee a garantirne l'attuazione. Tra queste, particolare rilievo assumerebbe la richiesta di fissazione di modalità operative vincolanti per l'amministrazione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta che si sostituisca agli enti inadempienti per dare esecuzione alla sentenza. Ha chiesto, pertanto, la condanna dell'INPS alla rideterminazione immediata del trattamento pensionistico secondo i parametri indicati, al pagamento delle differenze arretrate e all'adeguamento della prestazione per il futuro, comprensivo degli aumenti perequativi intervenuti nel tempo.

2. Con memoria del 1° settembre 2025, si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito che, in via preliminare, ha evidenziato come il sig. *Omissis* lamenti, sostanzialmente, la mancata esecuzione della sentenza n. 99/2024 e chieda al giudice di imporre sia al Ministero sia all'INPS di dare attuazione alle statuizioni ivi contenute, con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico e

pagamento delle differenze arretrate. Secondo il Ministero, l'affermazione del ricorrente circa l'inadempimento sarebbe smentita, invece, dai fatti, in quanto l'Amministrazione si sarebbe tempestivamente attivata per dare esecuzione alla sentenza. In particolare, viene sostenuto che l'USR per la Campania avrebbe adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato attraverso un'attività puntuale e completa: in data 11 marzo 2025, infatti, l'amministrazione avrebbe provveduto a inserire correttamente i dati retributivi del ricorrente nell'applicativo "Passweb", strumento attraverso il quale vengono trasmesse all'ente previdenziale le informazioni necessarie per la riliquidazione della pensione. Tale operazione sarebbe stata accompagnata dalla formale certificazione dei dati e comunicata sia all'INPS sia allo stesso ricorrente. Da questa ricostruzione il Ministero ha tratto una conseguenza decisiva: l'eventuale mancata riliquidazione del trattamento pensionistico non sarebbe in alcun modo imputabile all'amministrazione, ma ricadrebbe esclusivamente nella sfera di competenza dell'INPS. Ha sottolineato, infatti, che, una volta effettuata la trasmissione e certificazione dei dati, tutte le attività successive – ossia il concreto ricalcolo della pensione e il pagamento delle differenze – spetterebbero unicamente all'ente previdenziale. Nella memoria, l'Amministrazione scolastica ha sostenuto l'insussistenza di qualsiasi responsabilità dell'amministrazione datrice di lavoro, affermando che, alla luce della documentazione prodotta, non sarebbe configurabile alcuna inadempienza a suo carico. Su tale base, l'Amministrazione scolastica ha prospettato, in via processuale, il venir meno dell'interesse ad agire nei confronti dell'amministrazione. Secondo questa impostazione, l'adempimento già intervenuto determinerebbe una sopravvenuta carenza di legittimazione passiva dell'USR nel giudizio odierno, poiché non vi sarebbe più alcuna utilità concreta

nel mantenere il Ministero tra le parti del giudizio di ottemperanza. Ha richiesto, pertanto, la cessata materia del contendere limitatamente alla propria posizione, ritenendo che i fatti sopravvenuti – ossia l'avvenuta trasmissione dei dati e la conseguente esecuzione dell'obbligo – abbiano eliminato alla radice le ragioni del ricorso.

In via principale, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato sia in fatto sia in diritto. In via subordinata, ha sollecitato l'estromissione dell'amministrazione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva sopravvenuta, con contestuale dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

A completamento, ha formulato anche domanda in ordine alle spese di lite, di cui ha chiesto la rifusione a carico della controparte, con eventuale applicazione dei criteri previsti dalla normativa richiamata o, in subordine, la compensazione secondo equità.

3. Con nota depositata presso la Cancelleria della Sezione giurisdizionale in data 20 febbraio 2026, l'avv. Silvia Solimando rinunciava al mandato difensivo conferitogli dal ricorrente *Omissis*.

4. Nel rilevare che, ai sensi dell'art. 85 c. p. c. e dell'art. 28, 5 comma, c. g. c. la rinuncia al mandato non produce effetto nei confronti dell'altra parte e non libera il difensore uscente sino alla nomina del nuovo difensore da parte dell'assistito, questo giudice ha disposto un rinvio all'odierna udienza per consentire al ricorrente di nominare un nuovo difensore entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione del decreto, avvertendolo che, in difetto di tempestiva nomina del nuovo difensore, ogni ulteriore valutazione sarebbe stata effettuata in udienza, nel rispetto del diritto di difesa e della normativa processuale vigente.

5. Con memoria del 26 febbraio 2026, si è costituito l'Istituto previdenziale.

L'INPS ha ricostruito il quadro della controversia richiamando puntualmente il contenuto della sentenza n. 99/2024, con la quale la Corte dei conti aveva riconosciuto il diritto del sig. *Omissis* alla riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base dei benefici economici derivanti dal CCNL dell'Area dirigenziale Istruzione e Ricerca 2016–2018. Ha sottolineato nella sua memoria che la sentenza da ottemperare distribuiva gli obblighi tra le amministrazioni in modo preciso: al Ministero competeva la regolarizzazione della posizione assicurativa e l'attribuzione degli adeguamenti stipendiali, mentre all'INPS spettava solo la fase successiva, ossia il pagamento delle differenze derivanti dalla riliquidazione pensionistica, comprensive degli accessori di legge. Proprio sulla base di questa suddivisione dei compiti, l'INPS ha chiarito che la propria obbligazione era strutturalmente subordinata all'adempimento, da parte del datore di lavoro, dell'attività preliminare di aggiornamento della posizione assicurativa. In assenza di tale presupposto, infatti, nessuna riliquidazione sarebbe stata tecnicamente possibile. Ne conseguirebbe, secondo la difesa dell'Istituto, che l'eventuale ritardo nell'attuazione del giudicato non potrebbe essergli imputato, ma troverebbe origine nella fase precedente, spettante esclusivamente al Ministero. A partire da questa premessa, l'Istituto ha evidenziato come tale situazione di stallo sia stata, comunque, superata. Ha documentato che, a seguito di sollecitazioni, l'amministrazione scolastica ha provveduto a inserire gli aumenti contrattuali nella posizione assicurativa del ricorrente; solo a quel punto l'INPS ha potuto procedere all'elaborazione della pratica pensionistica. In particolare, una comunicazione interna del 19 marzo 2025 darebbe conto dell'avvenuta lavorazione della pratica, con predisposizione della determina, dei conteggi e del prospetto degli arretrati, nonché della programmata messa in pagamento nel mese di giugno 2025.

L' INPS, nella propria memoria, ha dimostrato che tale attività non sarebbe rimasta a livello meramente programmatico, ma avrebbe trovato effettiva attuazione. La pensione del sig. *Omissis* sarebbe stata infatti riliquidata tenendo conto degli aumenti contrattuali, con corresponsione del nuovo importo a partire dal giugno 2025. Il dato quantitativo è stato valorizzato quale prova concreta dell'adempimento: il trattamento pensionistico, pari a € 2.810,16 nel maggio 2025, risulterebbe incrementato a € 2.980,87, con una differenza mensile di € 170,71, mentre contestualmente sono stati liquidati anche gli arretrati maturati. Pertanto, tutte le componenti della prestazione – capitale, arretrati, interessi e rivalutazione – risulterebbero dettagliatamente esposte nella documentazione prodotta, comprendente la determina di pensione, i cedolini, i prospetti di calcolo e gli schemi riepilogativi delle somme dovute.

In tal modo, l'INPS ha inteso offrire una dimostrazione completa non solo dell'avvenuta riliquidazione, ma anche della correttezza e trasparenza delle operazioni eseguite.

Da questa ricostruzione fattuale, ad avviso dell'Istituto, il ricorrente avrebbe ottenuto integralmente quanto riconosciutogli dalla sentenza, con conseguente esaurimento della pretesa sostanziale azionata in giudizio. Non vi sarebbe dunque più alcuna utilità concreta nella prosecuzione del giudizio di ottemperanza, essendo stato già conseguito il risultato cui l'azione era preordinata. Ha chiesto, pertanto, alla Corte di prendere atto dell'avvenuta riliquidazione della pensione e del pagamento di tutte le spettanze, dichiarando per l'effetto l'intervenuta ottemperanza al giudicato e la cessazione della materia del contendere. Sulla domanda sulle spese di lite, l'Istituto ha invocato la compensazione, almeno parziale, facendo leva sulla peculiarità della vicenda: ha

evidenziato, infatti, che l'INPS non avrebbe potuto procedere alla riliquidazione in assenza dell'intervento preliminare del Ministero, così da escludere ogni profilo di colpevolezza nella eventuale tardività dell'adempimento.

6. Con memoria del 2 aprile 2026, si è costituito il nuovo difensore del ricorrente, l'Avv. Francesco Falanga, che ha dichiarato di fare proprie tutte le domande, eccezioni, istanze – anche istruttorie – e difese già formulate dal precedente legale, richiamandole integralmente. Al contempo, ha evidenziato un elemento rilevante sotto il profilo fattuale, ossia che le amministrazioni convenute (INPS e amministrazione scolastica) avrebbero provveduto all'adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso, configurando quindi un adempimento tardivo rispetto alla domanda originaria. Prendendo atto dell'intervenuto adempimento tardivo, l'avv. Francesco Falanga ha insistito per la liquidazione delle competenze e delle spese in danno delle controparti, ritenute responsabili della necessità di instaurare il giudizio.

7. Con nota d'udienza del 15 giugno 2026, il ricorrente, a mezzo del proprio legale avv. Francesco Falanga, ha dato atto dell'adempimento dell'INPS e dell'Ufficio Scolastico Regionale, successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza, ed ha concluso chiedendo che i convenuti vengano condannati al pagamento delle competenze di causa per euro € 3.969,00 come da Decreto Ministeriale n. 55/2014 aggiornato dal DM 147/2022 oltre spese vive.

8. Nell'udienza del 16 giugno 2026, con l'assistenza del segretario d'udienza sig.ra Di Vincenzo Giuliana, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, presente il ricorrente, a mezzo dell'Avv. Francesco Falanga che ha insistito per la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di giudizio; l'Avv. Capannolo, per l'INPS,

che si è riportata alle conclusioni contenute nella memoria depositata, chiedendo la compensazione almeno parziale delle spese di giudizio;

9. la causa, dunque, è stata trattata e decisa con deposito della sentenza in Segreteria.

Considerato in

DIRITTO

1. Alla stregua dei fatti accertati e del quadro normativo sopra richiamato, risulta che la domanda attorea di ottemperanza è stata interamente adempiuta dalle parti resistenti. Nel corso del giudizio è emerso che, a seguito della proposizione del presente ricorso per ottemperanza, e successivamente al suo deposito, le amministrazioni intimate hanno provveduto, sia pure in epoca successiva alla sua introduzione, a dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza n. 99/2024 di questa Corte. In particolare, l'Amministrazione scolastica ha proceduto, l'11 marzo 2025, alla regolarizzazione della posizione assicurativa del ricorrente mediante l'inserimento e la certificazione dei dati retributivi aggiornati, mentre l'INPS, acquisiti tali elementi il 19 marzo 2025, ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con contestuale corresponsione delle differenze arretrate e degli accessori di legge, a partire dal mese di giugno 2025. Deve, pertanto, ritenersi che l'interesse sostanziale azionato dal ricorrente abbia trovato piena soddisfazione in corso di causa, con conseguente venir meno della necessità di una pronuncia di merito sull'ottemperanza richiesta. Ricorrono, quindi, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.

2. Ciò nondimeno, la regolamentazione delle spese di lite non può prescindere da una valutazione della vicenda secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale. Dall'esame degli atti e dalla loro cronologia temporale, risulta infatti che, al

momento della proposizione del ricorso, l'adempimento del giudicato non era stato ancora integralmente posto in essere, nonostante la previa diffida della parte interessata, con la conseguenza che l'instaurazione del presente giudizio si appalesava giustificata e funzionale alla tutela del diritto già riconosciuto in sede di cognizione.

L'adempimento intervenuto in corso di causa deve, dunque, essere valutato come tardivo rispetto alla domanda introduttiva, in quanto determinato dalla pendenza del giudizio e idoneo a soddisfare la pretesa solo successivamente alla sua proposizione. Tuttavia, sussistono giusti motivi per disporre una compensazione parziale delle spese di lite. Invero, la peculiarità della fattispecie, caratterizzata dalla necessaria sequenza procedimentale tra l'attività dell'Amministrazione datrice di lavoro – cui competeva la regolarizzazione della posizione assicurativa – e quella dell'ente previdenziale – chiamato alla successiva riliquidazione della pensione – consente di ridimensionare il grado di imputabilità della complessiva tardività dell'adempimento.

In tale prospettiva, pur dovendosi riconoscere che il ricorso ha avuto una funzione causalmente rilevante nel sollecitare l'esecuzione del giudicato, l'intervenuto integrale adempimento e le peculiarità della vicenda amministrativa giustificano una compensazione delle spese nella misura di metà, ponendosi il residuo, a carico delle amministrazioni resistenti, che vanno liquidate nella misura di **€ 2.000,00** (*euro duemila/00*) oltre spese generali, IVA e CPA.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c. g. c.:

DICHIARA cessata la materia del contendere per l'intervenuto adempimento, in

corso di causa, delle statuizioni di cui alla sentenza n. 99/2024;

COMPENSA le spese di giudizio nella misura della metà;

CONDANNA le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014, in complessivi **€ 2.000,00** (*euro duemila/00*) oltre accessori di legge.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 giugno 2026.

Depositata in Segreteria il 23 giugno 2026

Il Giudice

Stefano Grossi

(f.to digitalmente)